

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE
20 febbraio 2012, n. 166.

Individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità, ai fini sismici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi.

LA GIUNTA REGIONALE

Visto il documento istruttorio concernente l'argomento in oggetto e la conseguente proposta dell'assessore Stefano Vinti;

Vista la L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 "Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche", pubblicata nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria del 3 febbraio 2010, n. 6 ed in particolare l'art. 19, comma 2;

Vista la legge regionale 3 agosto 2010, n. 17 - *Modificazione della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5 (Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche)*;

Vista la L.R. 16 settembre 2011, n. 8 (*Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali*) e, in particolare, il Capo XV recante "Ulteriori modificazioni ed integrazioni della legge regionale 27 gennaio 2010, n. 5";

Visto il D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia" e sue successive modifiche ed integrazioni;

Visti il D.M. 14 gennaio 2008 "Norme tecniche per le costruzioni" e la relativa circolare esplicativa 2 febbraio 2009, n. 617, del Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici;

Richiamate le deliberazioni di Giunta regionale nn. 815, 816 e 817 del 4 giugno 2010 di attuazione della L.R. 5/2010;

Preso atto:

a) del parere favorevole di regolarità tecnica e amministrativa reso dal responsabile del procedimento;

b) del parere favorevole sotto il profilo della legittimità espresso dal dirigente competente;

c) della dichiarazione del dirigente medesimo che l'atto non comporta oneri a carico del bilancio regionale;

d) del parere favorevole del direttore in merito alla coerenza dell'atto proposto con gli indirizzi e gli obiettivi assegnati alla Direzione stessa;

Vista la legge regionale 1 febbraio 2005, n. 2 e la normativa attuativa della stessa;

Visto il regolamento interno di questa Giunta;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

1) di fare proprio il documento istruttorio e la conseguente proposta dell'assessore, corredati dei pareri e del visto prescritti dal regolamento interno della Giunta, che si allegano alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale, rinviando alle motivazioni in essi contenute;

2) di approvare, in conformità all'art. 21, comma 1, lettera a) della legge regionale 27 gennaio 2010,

n. 5 e smi, i seguenti allegati, che diventano parte integrante e sostanziale del presente atto:

— Allegato 1: "*Individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici*", non soggetti ad autorizzazione o a preavviso scritto di cui all'art. 7, comma 3, lett. a) della L.R. n. 5/2010 e smi;

— Allegato 2: "*Asseverazione per interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici*", art. 7, comma 3, lett. a) e art. 13, comma 1, della L.R. n. 5/2010 e smi;

— Allegato 3: "*Certificato di rispondenza per interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici*" ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell'art. 12, comma 1, della L.R. 5/2010 e smi;

3) di precisare che:

— i suddetti allegati sostituiscono l'Allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale n. 817 del 4 giugno 2010 recante "*Prima individuazione degli interventi non soggetti ad autorizzazione o a preavviso scritto*" di cui all'art. 7, comma 3, lett. a) della L.R. n. 5/2010;

— i casi individuati dal presente atto, di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, hanno carattere tassativo e dunque solo gli interventi riconducibili a tali ipotesi sono esentati dall'applicazione delle disposizioni del Titolo II della L.R. n. 5/2010 e smi, salvo quanto previsto agli articoli 12 e 13, così come disposto all'art. 7, comma 4, della predetta legge regionale;

— le previsioni del presente atto si applicano per i procedimenti avviati alla data di pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* della Regione del presente provvedimento e che, di conseguenza, il medesimo atto non trova applicazione per i procedimenti in corso alla medesima data, per i quali:

a) sia stata presentata domanda per il rilascio dell'autorizzazione sismica presso le strutture competenti, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente;

b) sia stato presentato il preavviso scritto e depositato il progetto esecutivo riguardante le strutture presso le Amministrazioni competenti, nei casi in cui la stessa sia prescritta dalla normativa previgente;

4) di stabilire che, se non diversamente regolato dalle norme vigenti in materia edilizia od urbanistica, nei casi di "interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità" il Certificato di rispondenza di cui all'art. 12 della L.R. 5/2010 e smi, redatto in carta semplice dal direttore dei lavori, è conservato a cura del committente insieme alla documentazione progettuale e all'eventuale collaudo;

5) di stabilire che le previsioni del presente atto si applicano anche ai procedimenti di competenza della Regione di cui alla deliberazione di Giunta regionale n. 1878 del 20 dicembre 2010, secondo le disposizioni di cui al punto 3, lett. b) ed h) del deliberato;

6) di pubblicare il presente atto nel *Bollettino Ufficiale* della Regione Umbria.

La Presidente
MARINI

(su proposta dell'assessore Vinti)

DOCUMENTO ISTRUTTORIO

Oggetto: Individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità, ai fini sismici, ai sensi dell'articolo 21, comma 1, della L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010 e smi.

La legge regionale n. 5 del 27 gennaio 2010 recante «Disciplina delle modalità di vigilanza e controllo su opere e costruzioni in zone sismiche», all'art. 21, comma 1, lettera a), dispone, con riferimento all'art. 7, comma 3, lett. a), che la Regione individui gli *interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità*, ai fini sismici, per i quali non si applica l'autorizzazione sismica di cui all'art. 8 o il preavviso scritto di cui all'art. 10.

L'esplicitazione dei criteri di cui sopra si è resa necessaria per l'avvio, dal 2 giugno 2010, delle nuove procedure di vigilanza e controllo nelle zone sismiche della Regione che, ai sensi dell'articolo 4 della legge regionale in argomento, sono delegate alle Province di Perugia e di Terni.

In tal senso, si è provveduto ad emanare, al fine di assicurare l'applicazione uniforme dei disposti normativi su tutto il territorio regionale, gli atti e la documentazione necessaria attraverso le deliberazioni di Giunta regionale del 4 giugno 2010, n. 815 (L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010, art. 21, comma 1, lettera b). *Determinazioni.*), n. 816 (L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010, art. 15, comma 5, lettere a), b) e c) e art. 19. *Determinazioni.*) e n. 817 (L.R. n. 5 del 27 gennaio 2010, art. 21, comma 1, lettera a). *Determinazioni.*).

In particolare, proprio con la deliberazione di Giunta regionale n. 817 del 4 giugno 2010 è stato approvato l'Allegato 1 recante «*Prima individuazione degli interventi non soggetti ad autorizzazione o a preavviso scritto*» di cui all'art. 7, comma 3, lett. a) della L.R. n. 5/2010.

Nel contempo, la Regione, nell'ambito generale della funzione di indirizzo e coordinamento di cui all'art. 2 della LR 5/2010, ha avviato un'intensa attività di monitoraggio della prima attuazione della legge e dell'applicazione degli atti di indirizzo, anche in coordinamento con gli enti locali e le categorie economiche e professionali della Regione.

Recentemente, la legge regionale 16 settembre 2011, n. 8 («*Semplificazione amministrativa e normativa dell'ordinamento regionale e degli enti locali territoriali*»), fra le altre, ha ulteriormente integrato le previsioni dell'art. 7 della L.R. n. 5/2010, esplicitando che ai casi di interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici trovano applicazione le disposizioni degli articoli 12 (Certificato di rispondenza) e 13 (Asseverazione).

Pertanto, la Regione si è attivata con le Province competenti per definire e redigere, nel corso di numerosi tavoli tecnici, la documentazione necessaria all'attuazione della norma in materia di vigilanza e controllo. Tale documentazione è stata inoltre partecipata anche con gli Ordini degli ingegneri, degli architetti e dei geologi nonché con i Collegi dei geometri di entrambe le province.

L'attività suddetta ha affrontato innanzitutto la ridefinizione degli interventi *privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici*, portando alla riscrittura dell'elaborato contenuto nella deliberazione regionale n. 817/2010 e nella predisposizione del relativo modello per l'asseverazione (ex art. 13 della LR 5/2010 e smi) di rispetto, da parte dei progettisti, delle norme tecniche per le costruzioni e la congruità tra il progetto strutturale e

quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

Inoltre, per rendere ulteriormente efficace l'azione di semplificazione amministrativa, la Regione Umbria stabilisce che, nei casi di «interventi privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità» di cui all'art. 7, comma 3, lett. a) della L.R. 5/2010 e smi (non assoggettati ai regimi dell'«autorizzazione sismica» o del «preavviso scritto e deposito del progetto») il Certificato di rispondenza di cui all'art. 12 della LR 5/2010, redatto in carta semplice dal direttore dei lavori, sia conservato a cura del committente insieme alla documentazione progettuale e all'eventuale collaudo.

Quanto sopra, se non diversamente regolato dalle norme vigenti, può trovare applicazione particolarmente nel caso di interventi eseguiti senza alcun titolo abilitativo, discendenti dai disposti dell'art. 6 (Attività edilizia libera) del dpr 380/01 e smi e di cui all'art. 7 della L.R. 18 febbraio 2004, n. 1 e smi.

Quindi, allo scopo di migliorare l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa, oltreché per rispondere con tempestività all'esigenza di semplificazione e diminuzione degli oneri amministrativi nel campo della riduzione del rischio sismico, è necessario adottare la sotto elencata documentazione che si allega al presente atto quale parte integrante e sostanziale:

— Allegato 1: «*Individuazione degli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici*», non soggetti ad autorizzazione o a preavviso scritto di cui all'art. 7, comma 3, lett. a) della L.R. n. 5/2010 e smi;

— Allegato 2: «*Asseverazione per interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici*», art. 7, comma 3, lett. a) e art. 13, comma 1, della L.R. n. 5/2010 e smi;

— Allegato 3: «*Certificato di rispondenza per interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici*» ai sensi dell'art. 62 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 e dell'art. 12, comma 1, della L.R. 5/2010 e smi.

Nello specifico, l'Allegato 1 definisce l'elenco degli *Interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità*, ai fini sismici, ovvero, dal punto di vista tecnico, di quegli interventi o opere che, per dimensioni e/o funzione, si ritengono strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico. Tali interventi rientrano tra quelli di cui all'art. 7, comma 3, lett. a) della L.R. 5/2010. Si ribadisce comunque che i suddetti interventi dovranno essere progettati ed eseguiti nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia sismica.


L'Allegato 2 definisce il modello di *asseverazione*, di cui all'art. 13 della L.R. 5/2010, con il quale i progettisti assicurano il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni, la congruità tra il progetto esecutivo strutturale e quello architettonico nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenuti negli strumenti di pianificazione ed urbanistica.

Infine, l'Allegato 3 definisce, in relazione ai disposti dell'art. 12 della L.R. 5/2010 e dell'art. 62 del d.p.r. 380/2001, il modello per la certificazione di rispondenza tra le opere eseguite e il progetto redatto, a firma del direttore dei lavori.

Tutto ciò premesso e considerato si ritiene di proporre alla Giunta regionale:

Omissis

(Vedasi dispositivo deliberazione)



ALLEGATO 1

INDIVIDUAZIONE DEGLI INTERVENTI PRIVI DI RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI FINI SISMICI

NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE O A PREAVVISO SCRITTO

Art. 7, comma 3, lett. a) della L.R. n. 5/2010 e smi

1. Premesse

Ai sensi del comma 4 dell'art. 7 della legge regionale 27 gennaio 2010 n. 5 e smi, non è richiesto il rilascio dell'autorizzazione di cui all'articolo 8 ovvero il preavviso scritto di cui all'articolo 10 per gli interventi in zona sismica di cui al comma 3, lett. a), che siano "*privi di rilevanza ai fini della pubblica incolumità*", ai fini sismici.

Il presente documento sostituisce l'Allegato 1 della deliberazione di Giunta regionale n. 817 del 4 giugno 2010 recante "*Prima individuazione degli interventi non soggetti ad autorizzazione o a preavviso scritto*".


Ai fini del presente atto, si intendono privi di rilevanza per la pubblica incolumità, ai fini sismici, quegli interventi ritenuti strutturalmente non rilevanti agli effetti della valutazione del rischio sismico, riconducibili unicamente ai casi di nuove costruzioni e di interventi su costruzioni esistenti di seguito riportati.

Gli elenchi del presente Allegato hanno carattere tassativo e, dunque, solo gli interventi riconducibili alle ipotesi descritte dal presente Allegato possono essere ritenute prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici, in quanto soddisfano i requisiti e i limiti ivi indicati.

La disciplina prevista dal presente atto si applica anche nel caso di interventi plurimi, ad esclusione degli interventi individuati negli elenchi A, B, C e D in cui ciò sia espressamente escluso. Costituiscono interventi plurimi quelli che comportano la realizzazione:

- di più d'uno degli interventi su costruzioni esistenti individuati nell'elenco A, qualora siano realizzati contemporaneamente o per interventi successivi, ad esclusione del caso in cui l'insieme degli interventi realizzati o da realizzare ed il cumulo dei loro effetti comportino la violazione dei limiti e dei requisiti stabiliti dal presente documento;
- ovvero,
- di più d'una delle nuove costruzioni individuate negli elenchi B, C e D, nel medesimo sito, a condizione che le medesime nuove costruzioni non siano connesse strutturalmente tra di loro e purché ciascuna di queste rispetti i limiti e parametri indicati nella voce corrispondente.

Le eventuali trasformazioni successive di *interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità* ai fini sismici, anche se portano ad altra tipologia di intervento prevista dal presente documento, sono soggette a deposito o ad autorizzazione sismica secondo la normativa vigente.



2. Osservanza delle norme tecniche per le costruzioni

Per gli interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini statici e sismici, così come per ogni altra costruzione, rimane fermo l'obbligo dell'osservanza delle norme tecniche per le costruzioni - N.T.C. - (D.M. 14/01/2008 e Circolare n. 617 del 02/02/2009) e di ogni altra disciplina urbanistica ed edilizia, vigente ed adottata.

Pertanto, per gli interventi individuati dal presente documento soggetti a titolo abilitativo edilizio, l'osservanza delle N.T.C. è espressamente asseverata dal progettista abilitato, ai sensi dell'art. 13, comma 1 della L.R. n. 5/2010 (Allegato 2), e dal Direttore dei lavori, con il certificato di rispondenza di cui all'art. 12 della L.R. n. 5/2010 (Allegato 3).

3. Specifiche Ulteriori

Si precisa che per la corretta applicazione di quanto successivamente definito, per le costruzioni edili, le superfici e i volumi sono da considerare lordi¹.

I parametri indicati nel documento sono da calcolare nel seguente modo:

- a) per le costruzioni edili:
- le superfici e i volumi sono da considerare lordi;
 - i pesi unitari indicati sono riferiti all'intera struttura e, quindi, comprensivi degli elementi verticali ed orizzontali;
- b) per le opere di sostegno, le opere interrato e le opere idrauliche, le altezze sono valutate dall'estradosso delle fondazioni alla sommità del muro.

4. Elenco degli interventi

Non è richiesto il rilascio dell'*autorizzazione* di cui all'articolo 8 ovvero il *preavviso scritto* di cui all'art. 10 della legge regionale n. 5/2010 e smi, qualora gli interventi da realizzare ricadano in una delle seguenti categorie:

A) Opere su edifici esistenti che non comportino:


- 1. aumenti di carichi;**
- 2. variazioni nel comportamento delle strutture;**
- 3. aumento della classe d'uso.**

B) Opere non accessibili o accessibili per sola manutenzione di dimensioni limitate, comprese le relative fondazioni, che non interagiscono con altre strutture.

C) Opere temporanee o rimovibili con dimensioni limitate, comprese le relative fondazioni.

D) Opere e manufatti interrati con dimensioni limitate e presenza occasionale di persone.

¹ Calcolo del volume lordo: il calcolo dei metri cubi deve riferirsi all'intera struttura dell'opera, misurata al lordo (vuoto per pieno), partendo dallo spiccatto della prima superficie calpestabile sovrastante le fondazioni fino all'estradosso del solaio di copertura (nel caso di tetto a falde inclinate, si deve tener conto del volume compreso dalle falde qualora il sottotetto sia praticabile, in caso contrario e in caso di tetti a muricci il calcolo sarà limitato all'estradosso dell'ultimo solaio). Sono esclusi dal calcolo i balconi aperti a sbalzo, i comignoli, i cornicioni, le gronde e i volumi tecnici (es. abbaini, scannafossi, extra corsa ascensori). Sono compresi nel calcolo i porticati e le superfici a sbalzo comunque coperte.



Gli interventi ricadenti nelle suddette categorie e ricompresi negli elenchi seguenti, - oltre all'obbligo di acquisire il titolo abilitativo all'intervento edilizio, secondo la normativa (nazionale e regionale) vigente:

- dovranno essere dichiarati nelle schede a corredo dei documenti allegati ai titoli abilitativi presentati all'Amministrazione comunale competente per territorio;
- dovranno essere progettati ed eseguiti nel rispetto della normativa tecnica vigente in materia sismica e la relativa documentazione dovrà essere conservata a cura del committente;
- dovrà essere allegato alla documentazione suddetta l'asseverazione del progettista abilitato circa l'osservanza della normativa tecnica vigente (N.T.C.), ai sensi dell'art. 13, comma 1, della L.R. n. 5/2010.

Si riportano di seguito le tipologie² di interventi rientranti nelle categorie su esposte.


CATEGORIA A) Opere in edifici esistenti che non comportino: a) aumento dei carichi, b) variazioni nel comportamento delle strutture, c) aumento della classe d'uso.

Ricadono in tale categoria i seguenti interventi:


- A1) limitati interventi sui tramezzi che non modifichino il comportamento deformativo di elementi strutturali che li sostengono né aumentino il loro stato tensionale;
- A2) interventi su tamponature che non alterino la rigidità del telaio né aumentino i carichi;
- A3) demolizione di elementi divisorii interni privi di carattere portante;
- A4) manutenzione o rifacimento di pavimentazioni;
- A5) rifacimento, sostituzione di elementi non strutturali negli impalcati, quali massetti, intonaci, isolamenti, pavimenti, senza aumento di peso;
- A6) manutenzione o rifacimento di impianti che non interessino elementi strutturali;
- A7) manutenzione o rifacimento di manti di copertura o lastrici;
- A8) sostituzione di guaina, isolamento, manto di copertura, e rifacimento di elementi secondari (orditura minuta, tavolato) senza aumento di peso;
- A9) manutenzione o rifacimento di ringhiere e cancelli mobili;

² Nell'ambito del presente documento si intende per:

- *tettoia*: copertura fissa-sorretta da pilastri;
- *pensilina*: elemento posto al di sopra di porte esterne, finestre e marciapiedi per riparo dalla pioggia e dal sole, priva di pilastri e perciò sostenuta dalla struttura esistente;
- *pergolato*: reticolato di elementi orizzontali e verticali a forma di tettoia ma scoperto o con copertura, per il sostegno di viti e rampicanti.



- A10) arredi interni e scaffalature;
- A11) pensiline esterne a sbalzo in legno o metallo, in genere sopra finestre o portoncini di ingresso, con aggetto ≤ 1.20 , aventi superficie coperta ≤ 6 mq, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.8 kN/mq;
- A12) soppalchi per sostegno macchinari all'interno di edifici a destinazione d'uso artigianale o industriale, strutturalmente indipendenti, di altezza ≤ 3 m, superficie ≤ 15 mq non cumulabili, carico variabile ≤ 2 kN/mq;
- A13) singolo soppalco con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente $\leq 0,4$ kN/mq, di superficie ≤ 10 mq, con un carico variabile ≤ 2 kN/mq;
- A14) pergolati da terrazzo scoperti o provvisti di copertura con teli ombreggianti, di altezza ≤ 3.5 m, aventi peso proprio (G1) $\leq 0,25$ kN/mq;
- A15) tettoie e serre solari aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.8 kN/mq, di altezza ≤ 3 m e aventi superficie coperta non superiore al 10% della superficie del piano di riferimento;
- A16) chiusure di logge con infissi di altezza ≤ 3 m dal piano di calpestio;
- A17) aperture nei solai e nella copertura, senza modifica della falda e alterazione del comportamento strutturale, di superficie ≤ 1.5 mq;
- A18) una apertura di superficie ≤ 0.5 mq, con larghezza max di 0.50 m, non reiterata nell'ambito della stessa parete;
- A19) uno spostamento con riallineamento di una finestra con la sottostante/sovrastante, non reiterata nell'ambito della stessa parete;
- A20) trasformazione di finestra in porta finestra, e viceversa, senza aumenti di dimensioni e purché il sottofinestra non abbia funzione strutturale;
- A21) installazione di canne fumarie e condotte tecnologiche, purché non interferiscano in maniera significativa con le strutture;
- A22) controsoffitti aventi peso proprio (G1) ≤ 0.10 kN/mq;
- A23) sostituzione di abbaini in copertura purché non interessino l'orditura principale, senza aumento dei carichi permanenti;
- A24) sostituzione di architravi su vani di apertura senza variazione della larghezza del vano;
- A25) rampe pedonali con dislivello ≤ 1.50 m;
- A26) impianti (pannelli solari, fotovoltaici, etc) gravanti sulla costruzione, il cui peso non ecceda 0.25 kN/mq, purché ciò non renda necessaria la realizzazione di opere di rinforzo strutturale;
- A27) posizionamento di macchinari ad uso industriale nei limiti di carico di progetto della struttura esistente.
-



CATEGORIA B) Opere non accessibili o accessibili per sola manutenzione di dimensioni limitate, comprese le relative fondazioni, che non interagiscono con altre strutture.

Ricadono in tale categoria i seguenti interventi:


- B1) armadi shelter e cabinet per impianti di telefonia mobile;
- B2) pali per illuminazione di altezza inferiore a dodici metri;
- B3) cartelloni e insegne (sono esclusi i cartelloni a bandiera o portale sopra strade con superfici esposte al vento $>$ di 20 mq). Portali, strutture di sostegno per pannelli pubblicitari, segnaletica stradale, insegne e simili, di altezza \leq 10 m ed una superficie \leq 20 mq;
- B4) muri di recinzioni fisse che non assolvano funzione di contenimento di terreno di altezza \leq 2.0 m con la copertura di ingresso di superficie \leq 6 mq. Il limite di altezza non sussiste per le recinzioni in rete metallica, in grigliati metallici e simili;
- B5) **(+)** locali per impianti tecnologici ad un solo piano con superficie \leq 20 mq e altezza \leq 3m;
- B6) vasche fuori terra di altezza \leq 1.50 m e volume \leq 30 mc;
- B7) **(+)** serbatoi chiusi o cisterne interrati o fuori terra, con altezza massima \leq 3 m e volume \leq 30 mc.
- B8) pannelli fonoassorbenti e relative strutture di sostegno con altezza \leq 3 m;
- B9) strutture di altezza \leq 5 m per il sostegno di pannelli fonoassorbenti;
- B10) pannelli fotovoltaici su strutture (quali pali, portali, ecc.) di qualsiasi altezza, posizionati in terreni o campi fotovoltaici recintati;
- B11) solette e pavimentazioni appoggiate a terra.

Alle tipologie indicate con “(+)”, non si applicano le previsioni del presente atto qualora ricadano in zone esposte a rischio idrogeologico da frana (Zone R3 e R4 del PAI - Piano Assetto Idrogeologico e smi) o in aree perimetrate ai sensi dell'art. 61 del dpr 380/01.

CATEGORIA C) Opere temporanee o rimovibili con dimensioni limitate, comprese le relative fondazioni.

Ricadono in tale categoria i seguenti interventi:

- C1) ponteggi provvisori;
- C2) pergolati da giardino;




- C3) pergolati realizzati con strutture (in legno, elementi metallici, etc.);
- C4) chioschi ed edicole;
- C5) baracche di cantiere e gru;
- C6) installazione di prefabbricati per la gestione di emergenze, di proprietà di Comuni, Province, Regione e Stato, ad un piano;
- C7) riutilizzo di prefabbricati per la gestione di emergenze nel medesimo sito di installazione (senza spostamento, movimentazione,...), di proprietà di Comuni, Province e Regione, ad un piano e per i quali, in assenza di variazione di classe d'uso, è necessario effettuare una valutazione di sicurezza ai sensi del § 8.3 del DM 14/01/2008 (raffigurandosi un cambio di destinazione d'uso al piano terra senza incrementi di carico);
- C8) serre per uso domestico e agricolo, adibite esclusivamente a coltivazioni, ad un piano, con copertura e chiusure in teli di plastica, policarbonato o altri materiali leggeri, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.5 kN/mq;
- C9) serre solari, ad un piano, con copertura e chiusure in materiali leggeri, aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 0.8 kN/mq;
- C10) Manufatti ad uso servizi, gazebo e ricoveri di animali, ad un solo piano, con superficie ≤ 30 mq e altezza massima ≤ 3.5 m, realizzati con strutture aventi peso proprio (G1) e permanente portato (G2) complessivamente ≤ 1.0 kN/mq;
- C11) strutture temporanee per manifestazioni di pubblico spettacolo, soggette ad autorizzazione delle Commissioni di Pubblico Spettacolo;
- C12) Opere strutturali destinate a svolgere funzioni provvisorie, e temporanee e di cantiere, di qualunque tipologia e materiale, per le quali trovano applicazione le norme di sicurezza specifiche.

CATEGORIA D) Opere e manufatti interrati con dimensioni limitate e presenza occasionale di persone.

Ricadono in tale categoria i seguenti interventi:

- D1) (♦) vani tecnici ed altri locali ad uso impiantistico nel sottosuolo, di altezza massima complessiva $\leq 3,50$ m, comprensiva di un'altezza massima fuori terra ≤ 2.0 m, superficie in pianta ≤ 15 m²
 - D2) (♦) piccoli attraversamenti, tombinamenti su fossi, fognature, condotte interrate, realizzati con manufatti scatolari aventi dimensioni nette interne (larghezza e altezza o diametro in caso di sezioni circolari) $\leq 2,50$ m.
 - D3) rivestimento corticale con reti di scarpate rocciose;
 - D4) serbatoi, cisterne prefabbricate e strutture per impiantistica correlata, purché non influenzino la stabilità dei versanti, a livello del terreno o interrati, di volume ≤ 15 mc e altezza massima fuori terra ≤ 2.5 m;
-




REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Direzione Programmazione, innovazione e
competitività dell'Umbria
SERVIZIO GEOLOGICO E SISMICO

Pag. 7 di 10

- D5) tombe cimiteriali interrato, prive di accesso ai visitatori, con la parte fuori terra di altezza ≤ 1.50 m.
- D6) opere di sostegno in genere a sbalzo e a gravità di altezza fuori terra $\leq 1,50$ m.
- D7) (♦) piscine interrato di altezza massima complessiva ≤ 2.00 m e superficie ≤ 50 mq.

Alle tipologie indicate con “(♦)”, non si applicano le previsioni del presente atto qualora ricadano in zone esposte a rischio idrogeologico da frana (Zone R3 e R4 del PAI - Piano Assetto Idrogeologico e smi) o in aree perimetrato ai sensi dell'art. 61 del dpr 380/01.



REGIONE UMBRIA
GIUNTA REGIONALE
Direzione Programmazione, innovazione e
competitività dell'Umbria
SERVIZIO GEOLOGICO E SISMICO

Pag. 8 di 10

ALLEGATO 2

(da allegare al progetto conservato dal committente)

**ASSEVERAZIONE PER INTERVENTI PRIVI DI
RILEVANZA PER LA PUBBLICA INCOLUMITÀ AI FINI SISMICI**
Art. 7, Comma 3, lett. a) e art. 13 comma 1 della L.R. n. 5/2010 e smi

Il sottoscritto in qualità di progettista strutturale dell'opera in oggetto, ai sensi di legge e dell'art.481 del Codice Penale, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci

ASSEVERA

1. che il progetto è redatto in conformità al DM 14.01.08 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e relativa Circolare n. 617 del 02.02.09 (NTC 08),
2. la congruità tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico costituenti la documentazione progettuale;

IL PROGETTISTA DELLE STRUTTURE

(timbro e firma per esteso)

.....

Il sottoscritto in qualità di progettista architettonico dell'opera in oggetto, ai sensi di legge e dell'art.481 del Codice Penale, consapevole della responsabilità penale cui può andare incontro per dichiarazioni mendaci


ASSEVERA

1. il rispetto delle prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione territoriale ed urbanistica.

IL PROGETTISTA ARCHITETTONICO

(timbro e firma per esteso)

.....



REGIONE UMBRIA
 GIUNTA REGIONALE
 Direzione Programmazione, innovazione e
 competitività dell'Umbria
 SERVIZIO GEOLOGICO E SISMICO

Pag. 9 di 10

ALLEGATO 3

- certificato di agibilità → n. 2 originali in bollo: per il rilascio del certificato di agibilità, ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 380/01, è necessario presentare al comune copia del presente documento.
- negli altri casi, salvo diversa disciplina urbanistica ed edilizia, il Certificato di rispondenza, redatto in carta semplice dal Direttore dei Lavori, è conservato a cura del Committente, insieme alla documentazione progettuale e all'eventuale collaudo.

Certificato di rispondenza
per interventi privi di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici
ai sensi dell'art. 62 D.P.R. 06.06.01, n. 380 e dell'art. 12, comma 1, della LR n. 5/2010 e s.m.i.

ALLA PROVINCIA DI

OGGETTO: Art. 62, D.P.R. 06.06.01, n. 380 – art. 12, comma 1, L.R. 27/01/2010, n. 5.
 Edilizia in zona sismica : **certificato di rispondenza alle norme tecniche vigenti in zona sismica per opere prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici.**

Il sottoscritto

Nome Cognome		C.F. o partita IVA	
nato a	Prov	Nato il	
Con studio professionale in	Prov.	Via / Piazza	n°
Frazione	Cap	e-mail	Tel
Ordine / Collegio Professionale	Prov.	n° iscrizione	Fax


nella sua qualità di **Direttore dei lavori** dell'intervento relativo ai lavori di

intestati a (proprietà/committenza) _____
 realizzati nel Comune di _____, Località _____
 Via/n° civico _____ (Fogli/o n° _____, Mappale/i _____)
 come da progetto relativo a: _____
 data _____, consapevole di quanto previsto dall'art. 481 del C.P.:

DICHIARA

- Che le opere eseguite rientrano tra quelle prive di rilevanza per la pubblica incolumità ai fini sismici di cui alla D.G.R. n. del e appartengono alla categoria
- che i lavori di cui all'oggetto, sono stati strutturalmente ultimati in data _____.

CERTIFICA



REGIONE UMBRIA
 GIUNTA REGIONALE
 Direzione Programmazione, innovazione e
 competitività dell'Umbria
 SERVIZIO GEOLOGICO E SISMICO

Pag. 10 di 10

- Sulla base della documentazione allegata alla presente ai sensi dell'art. 65, c.6, lett. a) b) e c) del d.p.r. 380/01 (Nro. certificati);
 ovvero
- Sulla base della documentazione allegata alla presente di cui al cap. 11 delle NTC08 (DM 14/01/08 e Circolare n. 617 del 02/02/2009) (Nro. certificati);
- sulla base degli elaborati progettuali originali e di variante;
- altro:

che le opere sono state eseguite in conformità al progetto redatto secondo il DM 14.01.08 "Norme Tecniche per le Costruzioni" e relativa Circolare n. 617 del 02.02.09 (NTC 08), che ha preso visione dei suddetti certificati e che le risultanze delle prove sui materiali sono state condotte secondo le modalità e numero previste dalla vigente normativa.

IL DIRETTORE DEI LAVORI

_____, li, _____

(timbro e firma leggibile – allegare copia documento di identità)

(Ai sensi e agli effetti di cui al D.Lgs 196/03 art. 13, i dati sopra riportati verranno utilizzati al solo fine degli adempimenti di Legge).

Spazio riservato all'ufficio per l'attestazione di avvenuto deposito